

N. 00046/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01407/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2013, proposto da:

Agenzia Laore, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Corona, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Istituto Nord Est Qualita' (Ineq);

per l'annullamento,

della nota del Direttore dell'Ufficio di Conegliano del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi

(ICQRF) 22/7/2013 n. 21363 alla istanza presentata dalla Agenzia LAORE Sardegna di visione e accesso agli atti di vigilanza a carico dell'Istituto Nord Est Qualità relativamente alle produzioni Pecorino Romano DOP e Pecorino Sardo DOP espletate dall'Ispettorato per l'anno 2012;

per il conseguente accertamento del diritto della Agenzia LAORE Sardegna di prendere visione ed estrarre copia degli atti di vigilanza a carico dell'Istituto Nord Est Qualità, relativamente alle produzioni del Pecorino Romano DOP e del Pecorino Sardo DOP espletate per l'anno 2012 nonchè per la condanna del Ministero affinché esibisca e consenta al ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Agenzia Laore è stata istituita con delibera n. 51/19 del 24/09/2008 dalla Giunta Regionale Sardegna quale Autorità Pubblica di controllo sulle produzioni a marchio comunitario di qualità.

A seguito dello svolgimento di alcuni procedimenti tesi all'esperimento di un'attività di vigilanza, l'attuale ricorrente inoltrava una richiesta di accesso agli atti.

L'ufficio di Conegliano del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, al quale l'istanza di accesso era stata inoltrata, emanava il provvedimento di rigetto ora impugnato con il quale si sosteneva che *“i documenti oggetto della richiesta sono qualificabili come atti endoprocedimentali, relativamente ai quali non sussistono i requisiti legislativi per l'esercizio del diritto di accesso”*.

Nel corso del giudizio si costituiva il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, chiedendo che il ricorso venisse respinto in quanto infondato. All'udienza del 15 Gennaio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto, ritenendo fondato il primo motivo.

Il provvedimento di rigetto è viziato da un evidente difetto di motivazione nella parte in cui sostiene che i documenti oggetto della richiesta costituirebbero atti endoprocedimentali e, come tali, sottratti alla tutela di cui all'art. 22 della L. n. 241/90.

Sul punto risulta dirimente constatare che l'esigenza di tutelare la trasparenza e l'imparzialità di un'attività amministrativa sorge in un momento antecedente alla conclusione del procedimento e, ciò, al fine di consentire all'interessato di proporre, già in questa fase, osservazioni e deduzioni in merito a quanto accertato.

Detta interpretazione è confortata da un costante orientamento giurisprudenziale (si veda Cons. Stato Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 e

Cons. Stato Sez. III, 28-11-2011, n. 6276) nella parte in cui ha sancito che “il diritto all'accesso ai documenti amministrativi ove ne ricorrano i presupposti e non sussistano altre cause ostative (quale ad es. una previsione espressa nell'apposito regolamento dell'ente), può essere esercitato anche con riferimento ad atti endoprocedimentali in pendenza del relativo procedimento (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. VI, n. 4251/2011)”.

Costituisce, infatti, principio consolidato che la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della L. n. 241/1990) deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti e il diritto di accesso, purché non diretto a detto controllo generalizzato, può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione immediata della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I ter, n. 7050/2012).

E', altresì, noto che in materia di accesso la nozione di interesse giuridicamente rilevante è più ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, circostanza quest'ultima che consente la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti,

indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica (T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter Sent., 14-11-2007, n. 11193).

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto sussistendo l'obbligo del Ministero delle Politiche Agricole di rilasciare copia, nonché consentire la visione e l'accesso della documentazione richiesta nel termine di trenta giorni dalla notifica, o comunicazione in via amministrativa, della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie come precisato in parte motiva.

Condanna l'Amministrazione costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 (duemilacinquecento//00) oltre iva, cpa e oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)